Allegato A

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1
(Denominazione e sede)

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all"art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii (più avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS), è costituita l'associazione denominata **"Otium Sassari",** di seguito indicata anche semplicemente Associazione. All'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale", siglabile **"Otium Sassari a.p.s."** . L'acronimo A.p.s. o le indicazioni associazione di promozione sociale ed ente del terzo settore potranno essere inseriti nella denominazione sociale in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.
L'associazione ha sede legale nel comune di Sassari, 07100 (SS).
Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Eventuali modifiche della sede legale prevedono relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione. L'associazione opera primariamente nel territorio della regione Sardegna e potrà istituire sezioni o sedi secondarie a livello nazionale ed internazionale anche al fine di costruire collaborazioni progettuali.
L'associazione ha durata a tempo indeterminato.
L'Associazione potrà richiedere, secondo la procedura prevista, l'affiliazione a reti associative. Il sodalizio, in quest'ultimo caso si conforma agli Statuti ed ai Regolamenti dell'Ente cui l'associazione si affilia mediante delibera dell'assemblea degli associati, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione di fini e progetti. Resta inteso che eventuali obblighi o doveri imposti dall'eventuale rapporto con la rete associativa devono risultare compatibili con la normativa relativa agli enti del terzo settore ex D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii. e altre normative di dettaglio.

ART. 2
(Finalità e Attività)

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, del pieno sviluppo della persona umana e sull'attività di volontariato.
L'associazione interpreta la società come realtà che deve mirare alla promozione di un modello culturale che riconosca il diritto alla felicità e capace di promuovere il benessere delle persone come individui e collettività. In particolare riconosce l'importanza del gioco creativo come trait d'union tra educazione e divertimento. Per facilitare questo percorso si propone di realizzare, condividere e diffondere interessi a valenza collettiva, quali:

a) L'apprendimento esperienziale per la comprensione di concetti complessi legati al mondo della matematica, fisica e logica, attraverso la pratica e la sperimentazione diretta trasformando il gioco in apprendimento attivo;
b) Lo sviluppo di abilità quali: la motricità fine, la concentrazione, il problem-solving e la capacità di visualizzare idee tridimensionali;

c) la socialità, la naturale propensione all'aggregazione e all'appartenenza a comunità sane dell'individuo, indirizzandole verso comportamenti basati sul rispetto, confronto e comprensione reciproca, onestà morale e intellettuale, quindi con chiara coerenza tra finalità e mezzi, capaci di creare realtà sociali e che prevedano un benessere diffuso considerando dunque qualsiasi tipo di approccio violento come palesemente disfunzionale al raggiungimento di questi presupposti;

L'associazione è quindi costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 117/2017:

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (ex art.5 comma 1 lett. d);*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. (ex art.5 comma 1 lettera i)*

Le azioni si concretizzeranno in :

- *gestione e organizzazione di strutture quali centri di aggregazione sociale, ludoteche, strutture museali private;*
- *organizzazione e partecipazione a mostre, convegni, manifestazioni, incontri e quanto collegato alle proprie finalità istituzionale;*
- *attività di formazione con creazione di riferimenti didattici per educatori, insegnanti ed operatori sociali;*
- *attività di gestione di corsi, anche attraverso l'acquisto o la locazione di spazi per integrare e sostenere le attività precedenti;*

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 ss.mm.ii., ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.
Per la realizzazione delle sue attività l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Allegato A

TITOLO II
NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 3
(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Lo statuto è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e gratuite.
L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo il Codice del terzo Settore, e solo per quanto non previsto dal presente Codice, secondo le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione se compatibili.

ART. 6
(Ammissione)

Sono associati dell'associazione sia le persone fisiche che altre associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
L'ammissione o il rigetto della domanda sono deliberati dal Consiglio direttivo entro 90 (novanta) giorni. L'accoglimento della domanda è comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni, interessato e delibera devono essere trascritti nel libro degli associati. Se è prevista una quota sociale la validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo ed al rilascio della tessera sociale, anche in forma dematerializzata.
In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla delibera, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri e non è prevista disparità di trattamento.
Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 25;
- votare in Assemblea;
- frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
Tutti gli associati , iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti, ad eccezione dei minori i quali, non dotati di capacità d'agire, non possono essere eletti e non possono ricoprire cariche elettive.
Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo.
Gli associati minori di età esercitano il proprio diritto di voto con gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- contribuire attivamente allo sviluppo della progettualità dell'associazione.

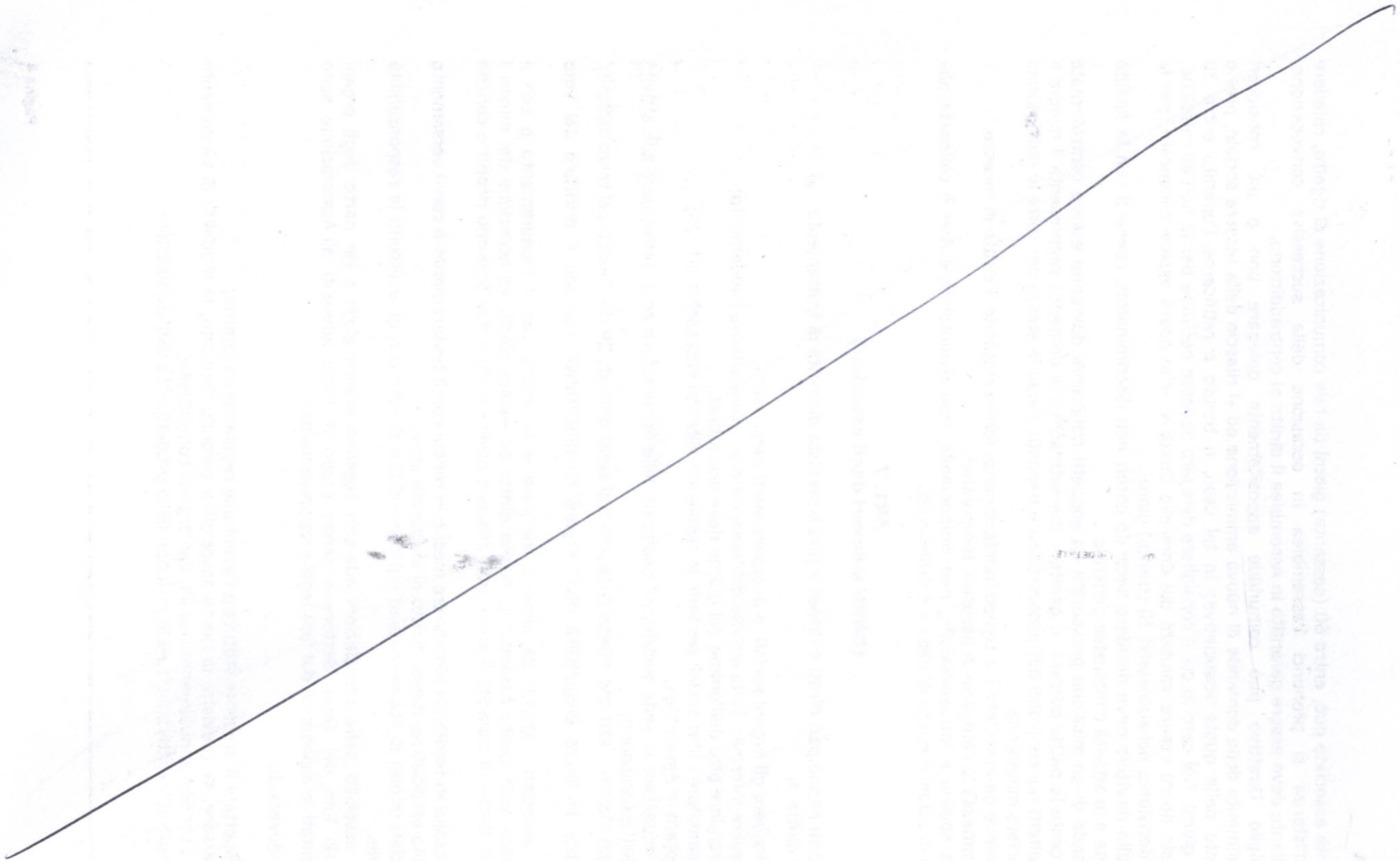

ART. 8
(Perdita della qualifica di associato - Sanzioni)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'associato decade dalla qualifica di socio qualora non provveda al versamento delle quote associative annuali e può essere escluso dall'associazione per morosità e/o perché contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto.
In tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione il Consiglio Direttivo valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;
b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
c) ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.
In caso di esclusione, questa è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e maggioranza assoluta, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 9
(Obblighi assicurativi)

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

TITOLO III
NORME SUL VOLONTARIATO

ART. 10
(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Ai fini del rimborso le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione secondo il disposto ex art. 17, c.4, D.Lgs. 117/17 ss.mm.ii..
I volontari associati o non associati che svolgono la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro a cura del consiglio direttivo ed in conformità alla normativa applicabile. L'associazione deve inoltre provvedere all'assicurazione dei propri volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

ART. 11
(Organi e cariche sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione definito anche Consiglio Direttivo
- Organo di controllo (se previsto per legge)
- Organo di revisione (se previsto per legge)

Sono cariche sociali:

- Presidente
- Vice presidente
- Segretario
- Tesoriere

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno un mandato di 3 (tre) anni ed i relativi componenti sono rieleggibili. L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito.
Le riunioni degli organi associativi possono svolgersi, oltre che alla presenza contestuale dei componenti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione, anche, totalmente o parzialmente, in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale dell'organo:
a) sia consentito al presidente di accertare l'identità,la legittimazione degli intervenuti, il regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione dell'organo si ritiene svolta nel luogo nel quale si trova chi lo presiede e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 12
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, in essa hanno diritto di voto tutti gli iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun associato con diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta e firmata indicante delegante e delegato, anche in calce alla all'avviso di convocazione. E' ammessa una sola delega per associato. E' l'organo sovrano.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, altri canali ufficiali come gruppi nei social media (come Whatsapp, Facebook o simili) e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o su richiesta motivata a maggioranza del Consiglio Direttivo.
Nei casi suddetti il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve provvedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento,la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione o negli oggetti attribuiti ad essa dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva i regolamenti interni;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ivi comprese le quote associative quando previste;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego e di esclusione dell'associazione;

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- ha il compito di eleggere e revocare l'organo di revisione (se previsto), qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del codice del Terzo Settore;
- ha il compito di eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo (se previsto), qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 dl codice del Terzo Settore;

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore, sia in prima che in seconda convocazione.
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 16
(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

Il consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo.
L'organo di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii., almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.
Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato.
Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, in questa prima riunione nomina tra i propri componenti, Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. E' ammessa la riunione attraverso sistemi di video conferenza e altri sistemi in analogia con le regole dettate per le riunioni assembleari degli associati.
Ai membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile, non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri e la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;

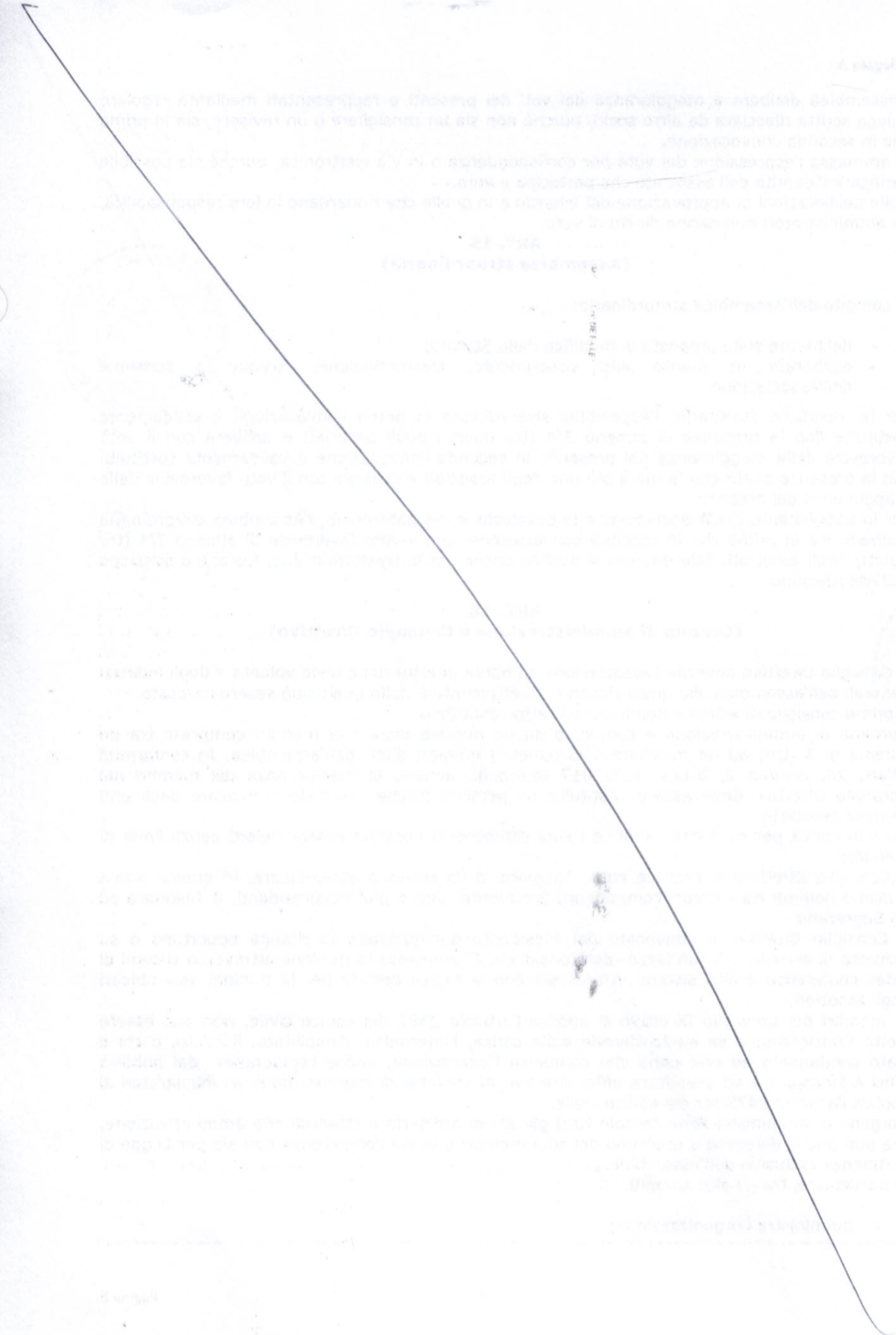

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- può autorizzare il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- se ritenuto necessario predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio e, se prevista, determina l'importo della quota associativa annuale che verrà ratificato dall'assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per iscritto almeno 7 (sette) giorni prima, ridotti a 5 (cinque) in caso di urgenza, attraverso lettera prioritaria, telegramma, fax, e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in caso di assenza di questi dal Consigliere più anziano d'età e decide a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe tra i consiglieri per la loro partecipazione e votazione alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con processo verbale dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni del Segretario, in caso di sua assenza, saranno svolte da un Consigliere designato dai presenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

ART. 17
(Il Presidente)

Il presidente è nominato a maggioranza dei presenti dal consiglio Direttivo al proprio interno, è anche il presidente dell'Assemblea dei soci e dell'organizzazione, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e la rappresenta legalmente. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del consiglio Direttivo; egli opera per garantire un efficace coordinamento ed armonia all'interno dell'Associazione fra tutti i soci e gli organismi sociali, cui riferisce in merito all'attività compiuta.
In particolare spetta al Presidente:

- Convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o utile;
- tutelare sul mantenimento degli scopi dell'associazione e sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni;

- presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e sovrintendere in particolare all'attuazione delle loro deliberazioni;
- redigere la relazione annuale che sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione;
- firmare gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi nonché la corrispondenza ed ogni altra documentazione;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- può eseguire incassi ed accettazione di lasciti e donazioni da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Soggetti Privati rilasciando liberatorie e quietanze;
- inviare ordini di pagamento al tesoriere o in alternativa eseguire di persona le operazioni di pagamento o gestione di cassa e banca;
- in caso di necessità ed urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso entro 15 (quindici) giorni;

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18
(Il Vicepresidente)

Il vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione dell'incarico, in questo caso fino alla nuova nomina, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni statutarie. Egli affianca, inoltre, il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19
(Il Segretario)

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce. E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa Decreto Legislativo 196/2003 ss.mm.ii.. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite. Al Segretario spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. La carica di segretario è cumulabile con altre cariche quali quella di Vicepresidente o Tesoriere. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 20
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
E' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

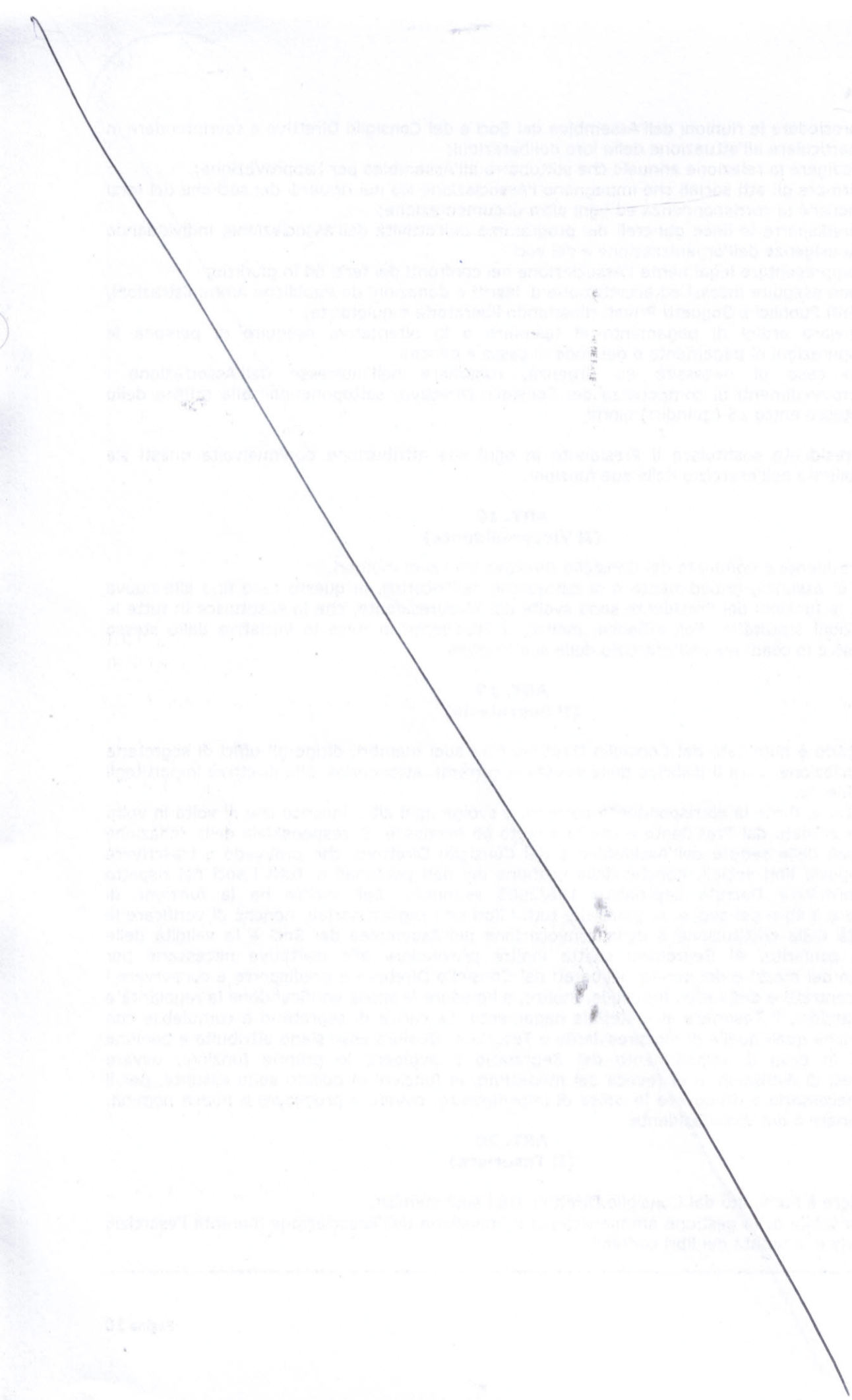

In particolare:

- provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
- deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. La carica di Tesoriere è cumulabile con altre cariche quali quella di Segretario o vicepresidente. Il Tesoriere, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità di cui all'art.19 dal Segretario o dal Vicepresidente.

ART. 21
(Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
Il Presidente, così come il Vice-presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo qualora commettano atti di grave entità, punibili e perseguibili per legge e operino contro gli ideali e gli articoli del presente Statuto, possono essere revocati nel loro mandato dall'Assemblea.
La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- Sopraggiunte cause di incompatibilità ex art. 2382 c.c.;
- Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

ART. 22
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii..

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 e degli art. al Titolo VI del presente statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I membri dell'organo di Controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 23
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
I membri dell'organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24
(Responsabilità degli organi sociali)

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V
I LIBRI SOCIALI

Art. 25
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati e aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e degli altri organi sociali, sono tenuti a cura del consiglio direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo a cura dello stesso;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il libro dell'organo di controllo la cui consultazione deve essere richiesto allo stesso.

Allegato A

TITOLO VI
NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 26
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore ex D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii e altre norme competenti in materia.

ART. 27
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 28
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I fondi sono depositati presso Istituti di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e/o del Segretario od altro componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

ART. 29
(Bilancio)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno, è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. E' predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro 180 giorni.
Il Bilancio d'esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 30
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31
(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli aderenti e approvata, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione, dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 d. lgs.117/2017 ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, individuate dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, in conformità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii e dalle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VIII
PERSONALE, RESPONSABILITA'

ART. 33
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii. sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 34
(Personale retribuito)

L' associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del CTS, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 35
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 36
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37
(Disposizioni finali)

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
2) A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs 117/17 ss.mm.ii., in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera dell' art. 5 – sexies del D. L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/17 ss.mm.ii.
3) Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
4) Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Sassari, 08/06/2026

Il segretario [redacted]

Il Presidente [redacted]
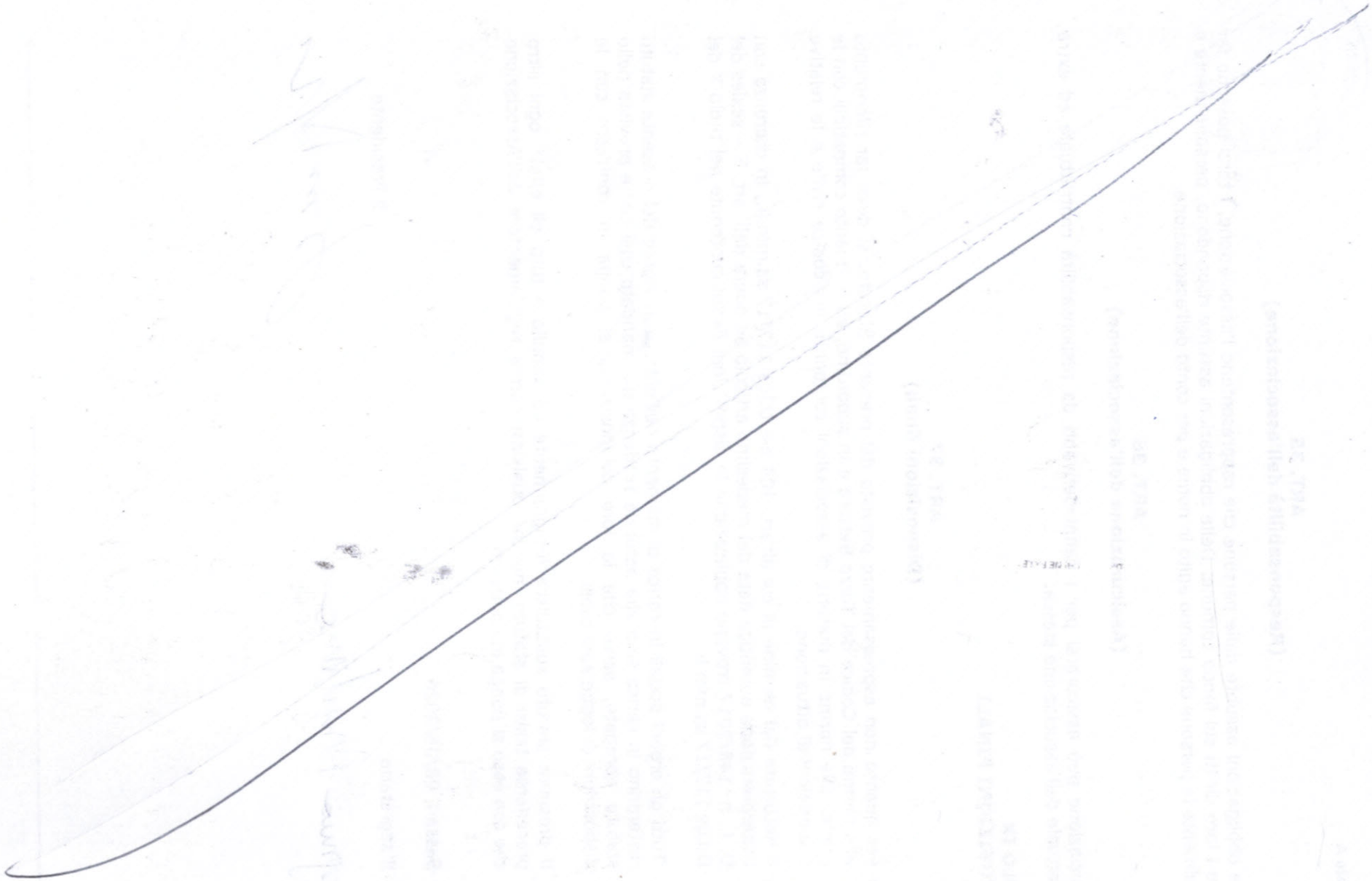
Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00039137 00011379 4578-00088
00010DC4 W1EQVD01
18/06/2026 08:36:43
AE8F08E7D6C9D8DC
IDENTIFICATIVO : 01251093955076
01 25 109395 507 6